

RG 35/2026 L.C.

N.R.G.P.U. 115/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Marco Vittoria	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott.ssa Angela Casalini	Giudice rel.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Letti:

gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata presentato ex artt. 268 ss. CCII da LUIGI CATONE, nato il 08/06/1992 (C.F. CTNLGU92H08F839P);
la relazione dell'OCC;

considerato che:

sussiste la propria competenza ex artt. 27, comma II, in quanto il ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Parma;
il debitore è in stato di sovraindebitamento;
con riferimento alle cause del sovraindebitamento, dal ricorso e dalla relazione particolareggiata dell'OCC emerge che la condizione in cui versa il ricorrente è riconducibile principalmente all'indebitamento assunto per avviare la sua



precedente attività d'impresa. Ed infatti, nell'anno 2014 il sig. Catone ha contratto un mutuo di euro 185.000,00 per l'acquisto di un'azienda esercente l'attività di tabaccheria, attività che non ha generato i ricavi sperati, determinando l'impossibilità di far fronte agli obblighi restitutori. L'impresa individuale è stata cancellata dal Registro Imprese in data 6.03.2025;

non risultano pendenti domande di accesso alla procedura di cui al Titolo IV CCII; la domanda è corredata dalla relazione, redatta dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata, nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCII), vale a dire:

- dichiarazione dei redditi concernenti i tre anni precedenti;
- l'inventario dei beni del ricorrente (coincidente con "lo stato delle attività", anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCII comma II lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma II CCII);
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (corrispondente agli "atti di straordinaria amministrazione" di cui all'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II CCII);
- lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento dei debitori e del nucleo familiare (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma IV lett. b) CCII);



dalla documentazione versata in atti emerge che dal 4/07/2022 il sig. Catone è assunto a tempo indeterminato da AELOG S.P.A. (c.f 08158320963) e percepisce un reddito da lavoro pari a lordi € 25.543,36 e mensili € 1.860,00 (v. CU 2026). Nel 2025 ha percepito altresì un assegno INPS di € 2.118 e mensili € 176,00. Il nucleo familiare è composto dalla moglie, Rebecca Palmas, disoccupata, nonché dai due figli della coppia e dalla figlia della sig.ra Palmas avuta da una precedente relazione. Inoltre, il ricorrente ha allegato che per metà della settimana convivono con il nucleo anche due figli avuti da una precedente unione, circostanza della quale il ricorrente non ha offerto prova e che contrasta con il decreto del Tribunale di Parma, emesso all'esito del giudizio RG 1257/19, che prevedeva che i minori trascorressero con il padre una o due notti alla settimana (v. doc. nn. 41 e 42 relazione OCC). La sig.ra Palmas percepisce da INPS un trattamento assistenziale esente da IRPEF di € 5.651,00, pari a mensili € 470,00 (v. doc. n. 29 relazione OCC). Pertanto, il reddito complessivo del nucleo familiare ammonta a circa € 2.500,00 euro mensili. Il ricorrente era proprietario di un bene immobile sito in Torrile, che è stato aggiudicato in data 29.01.2026 all'esito della procedura esecutiva introdotta innanzi al Tribunale di Parma ed ancora in corso (RGE imm. 16/25), mentre del veicolo Ford Fiesta, oggetto di pignoramento da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, è stata ordinata la demolizione in data 16.03.2026 perché non marciante;

ritenuto che:

il Tribunale è tenuto a stabilire il limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII, concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, in quanto destinati al sostentamento del debitore e della sua famiglia, avuto riguardo alla situazione economica del complessivo nucleo familiare. Dalla relazione particolareggiata del Gestore emerge che il ricorrente non ha consegnato



idonea documentazione dalla quale desumere gli esborsi necessari a far fronte al mantenimento del nucleo, limitandosi a dichiarare che il fabbisogno è pari ad euro 2.554,00 mensili. Sebbene si convenga con l'OCC in merito all'assenza di documentazione comprovante gli esborsi di cui si tratta, si evidenzia che l'indicatore di povertà assoluta ISTAT per il nucleo stabilmente convivente (composto da 5 persone: la coppia, i due figli minori e la figlia minore della consorte) ammonta ad € 1.981,43. A tale importo si somma, quanto meno, il valore dell'assegno di mantenimento per i figli che il sig. Catone è tenuto a corrispondere all'ex compagna di € 334,50 mensili, così come stabilito nella scrittura privata del 23/03/2023 e attualmente oggetto di trattenuta diretta in busta paga, per un valore teorico complessivo di € 2.315,93 (v. doc. n. 6 relazione OCC). Ne deriva che, in assenza di una precisa quantificazione offerta dal debitore, deve ritenersi che la spesa per il nucleo familiare ammonti ad euro 2.315,93. Essendo tale importo superiore rispetto al reddito mensile percepito dal ricorrente, allo stato devono essere esclusi dalla liquidazione l'integrale importo dello stipendio, nonché degli emolumenti integrativi INPS, che devono essere lasciati nella disponibilità del ricorrente per far fronte alle necessità del nucleo familiare. Il debitore è tenuto a trasmettere mensilmente alla Liquidatrice buste paga, nonché estratti del conto corrente sul quale viene versato il suo stipendio, ancorché il conto corrente non sia a lui intestato. Inoltre, è tenuto ad informare immediatamente la Liquidatrice qualora la situazione lavorativa propria o della coniuge dovesse modificarsi, al fine di rideterminare l'importo da escludere dalla liquidazione. Annualmente il ricorrente trasmetterà alla Liquidatrice la propria dichiarazione dei redditi, nonché quella della moglie;

al fine di consentire alla Liquidatrice di effettuare le verifiche di cui all'art. 274 CCII, il debitore è altresì tenuto a trasmetterle estratti conto o rendiconti finanziari relativi ai rapporti emergenti dall'archivio dei rapporti finanziari ed estinti nel



quinquennio, nonché prova della provenienza della provvista con la quale è stato estinto il mutuo contratto con Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e cointestato con Carmela Marzone e Andrea Catone;

si precisa che nella liquidazione devono essere inclusi anche eventuali depositi bancari, postali, strumenti finanziari o depositi effettuati a titolo di investimento, etc; non appare revocabile in dubbio che la liquidazione controllata sia, al pari della liquidazione del patrimonio prevista dal previgente art. 14 ter e ss. L 3/2012 e della liquidazione giudiziale, una procedura a carattere universale per effetto della quale si determina lo spossessamento del debitore in ordine ai beni attuali e l'attribuzione alla procedura dei beni futuri (esclusi quelli necessari al sostentamento del debitore);

dalla documentazione depositata si rileva che il ricorrente è gravato altresì da un pignoramento mobiliare di 1/5 dello stipendio in favore di Condominio Mercurio (v. doc. n. 13 relazione OCC). In forza delle previsioni di cui agli artt. 150 e 270, comma 5, CCII, tale pignoramento dovrà essere sospeso per tutta la durata della procedura;

alla luce del nuovo testo di cui agli artt. 272 e 282 CCII, come modificati dal D.lgs. 136/24, la durata della procedura liquidatoria (fatta eccezione per l'ipotesi in cui i creditori concorsuali siano già stati soddisfatti) corrisponde al tempo necessario per la liquidazione dei beni, nell'ambito della cui attività, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12, rientra anche l'apprensione di quote di reddito del debitore. La procedura non può pertanto essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare. Il CCII, tanto per la liquidazione giudiziale che per la liquidazione controllata (art 281 comma II ed art 282 comma I), ha tuttavia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata. La procedura di liquidazione giudiziale, alla



luce del disposto dell'art 281 comma V e VI CCII, rimane aperta, anche successivamente all'esdebitazione, al fine di terminare le operazioni di liquidazione. In considerazione dalla sovrapposibilità del disposto dell'art 281 comma II a quello dell'art. 282 comma I CCII, della identità strutturale e funzionale esistente tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale, in armonia con quanto previsto dall'art 281 comma V e VI in materia di liquidazione giudiziale, anche in ambito di liquidazione controllata, in presenza di beni liquidabili, l'attività liquidatoria deve proseguire, a prescindere dall'intervenuta esdebitazione, nei limiti di quanto previsto dalla normativa unionale da cui il principio deriva (art. 21 comma III Direttiva n. 1023/19) che prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria dopo l'esdebitazione, limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento della relativa dichiarazione; ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria deve ritenersi limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore al momento dell'esdebitazione. In ogni caso, la prosecuzione dell'attività liquidatoria deve rispettare il principio di ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213, comma V, CCII. Nel caso in cui non venga invece concessa l'esdebitazione, la procedura può continuare ad incamerare quote di reddito, tredicesime mensilità o altri beni sopravvenuti anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia acquisito attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio di ragionevole durata della procedura. Pertanto, il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo anche l'apprensione di



quote di reddito per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui si provvederà alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione; 2) ad aggiornare il predetto programma di liquidazione qualora l'esdebitazione non venga concessa, indicando la durata della prosecuzione dell'apprensione di quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre del rispetto della ragionevole durata della procedura;

considerato quindi che:

il liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo anche l'apprensione di quote di reddito per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui si provvederà alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione; 2) ad aggiornare il predetto programma di liquidazione qualora l'esdebitazione non venga concessa, indicando la durata della prosecuzione dell'apprensione di quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre del rispetto della ragionevole durata della procedura;

ritenuto che:

il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale ed il suo stato di insolvenza;

possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei termini indicati;

il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari



pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;

il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 ("L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000") dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato; si debba provvedere alla nomina di un Liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di LUIGI CATONE, nato il 08/06/1992 (C.F. CTNLGU92H08F839P);

NOMINA

Giudice delegata la dott.ssa Angela Casalini;

CONFERMA

nelle funzioni di Liquidatore la dott.ssa Stefania Castagnoli, già nominato OCC ai sensi dell'articolo 269 CCII;

ASSEGNA

ex art 270 comma II lett d) CCII ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di



ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto Liquidatore;

ESCLUDE

dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni del ricorrente, fino al limite complessivo, di 2.315,93 euro mensili al netto delle eventuali imposte, riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti modificativi od integrativi;

DISPONE

che quanto eccede tale somma venga versato al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;

ORDINA

l'immediata sospensione del pignoramento mobiliare in favore di Condominio Mercurio A-B (RGE mob. n. 1645/24);

DISPONE

l'inserimento, a cura del Liquidatore e pervio oscuramento di eventuali dati sensibili, della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;

ORDINA



al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;

RICHIAMA

il disposto dell'art 268 comma V CCI: “il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile”;

PRECISA

che alla presente procedura si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151;

RICHIAMA

in particolare l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”

DISPONE

che il Liquidatore: - entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma IV CCI; - entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato; - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI; - entro il 31/5 ed il 30/11 di ogni



anno (a partire dal 30/05/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; - in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere ai fini di cui all'art. 282 CCI; - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. III CCI; - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

MANDA

alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore, all'OCC e all'istante, onerando quest'ultimo di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.

Parma, 1.07.2026

La Giudice rel.

Dott.ssa Angela Casalini

Il Presidente

dott. Marco Vittoria



